

94/313

CAMPIONATO SERIE C NOW 2024-2025

COMUNICATO N. 94/DIV - 24 DICEMBRE 2024

GARE DEL 20, 21, 22 e 23 DICEMBRE 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 20, 21, 22 e 23 Dicembre 2024

1^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A			GIRONE B		
ALCIONE MILANO ARZIGNANO V. CALDIERO TERME GIANA ERMINIO LUMEZZANE NOVARA PERGOLETTESE RENATE TRENTO UNION CLODIENSE	ATALANTA U23 TRIESTINA ALBINOLEFFE L.R. VICENZA VIRTUS VERONA FERALPISALO' PRO VERCELLI PRO PATRIA PADOVA LECCO	0-1 3-0 0-2 0-0 0-3 0-1 1-0 1-0 0-1 1-1	ASCOLI CAMPOBASSO LUCCHESE MILAN FUTURO PERUGIA PESCARA PONTEDERA RIMINI SESTRI LEVANTE VIS PESARO	SPAL AREZZO PINETO VIRTUS ENTELLA PIANESE TERNANA LEGNAGO SALUS CARPI GUBBIO TORRES	1-1 0-1 3-3 1-2 1-1 0-0 0-0 0-0 2-1 1-3
	GIRONE C				
	AUDACE CERIGNOLA AVELLINO CASERTANA CATANIA CAVESE MONOPOLI POTENZA TARANTO TEAM ALTAMURA TRAPANI	JUVENTUS NEXT GEN AZ PICERNO LATINA SORRENTO BENEVENTO TURRIS ACR MESSINA GIUGLIANO CROTONE FOGGIA		3-3 1-0 0-2 4-0 1-2 3-0 2-1 0-2 1-3 0-0	

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 23 e 24 Dicembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:











GARE DEL 20,21,22 e 23 DICEMBRE 2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare della prima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO, CATANIA, CAVESE, LATINA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PADOVA, PERUGIA, PESCARA, POTENZA, RIMINI, SESTRI LEVANTE, TEAM ALTAMURA, TRENTO e TRAPANI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
- esposto striscioni nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00

PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

- 1. tra l'11° e il 13° minuto del primo tempo, quattro petardi, di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze;
- 2. al 16°, 22°, 32°, 37°, 42° e al 43° minuto del primo tempo, al 20° e al 40° minuto del secondo tempo, nove petardi di elevata potenza nel recinto di gioco (pista di atletica), senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 1.200,00

TORRES

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 24° minuto del secondo tempo, due bicchieri pieni di liquido nel recinto di gioco, senza consequenze;

B) per assenza del medico sociale durante la gara.

Misura della sanzione in cumulo materiale [€ 200 per condotta sub A) e € 1000 per condotta sub B)] in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. e dell'art 66 comma 1 delle NOIF, valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale,

AMMENDA € 700,00

AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 6° minuto del primo tempo e al 39° minuto del secondo tempo, due petardi di media intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

CAVESE

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al 45° minuto del secondo tempo, per circa tre minuti, tre striscioni di circa 10 metri ciascuno, che componevano una frase oltraggiosa nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose per la condotta sub A) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

ALBINOLEFFE per avere i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Ospiti. intonato:

- 1. fra il 21° ed il 23° minuto del secondo tempo, dopo un calcio di rigore assegnato a favore della squadra avversaria e non realizzato, un coro oltraggioso e offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto per circa un minuto;
- 2. al 23° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dell'Arbitro, ripetuto per quattro volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

UNION CLODIENSE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica piena di liquido sul terreno di gioco, senza consequenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

BENEVENTO per avere i propri tesserati danneggiato parti dei servizi igienici dello spogliatoio loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

CATANIA per avere i suoi sostenitori (80% circa), posizionati nel Settore Centrale Curva Nord. intonato:

- 1. al 20° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di un'altra squadra avversaria, ripetuto per circa novanta secondi;
- 2. al 69° minuto della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti di un'altra squadra avversaria, ripetuto per circa un minuto.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato, parti della rete di recinzione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., - documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).

PINETO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato, parti della rete di recinzione.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo risarcimento danni se richiesto).

VIRTUS ENTELLA per avere uno dei suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 2 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 100,00

TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%) presenti nella Curva Nord Ospiti, intonato, al 23° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

MODICA GIACOMO

(ACR MESSINA)

per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, applaudiva in modo ironico per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

CAMPAGNOLO ANDREA

(CASERTANA)

per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva pronunciando frasi irrispettose ed offensive nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

ZOTTI CARLO

(LECCO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto, in reazione alle offese ricevute da parte del SIG. PENZO DARIO, gli si avvicinava e proferiva a sua volta nei suoi confronti parole offensive venendo anche in contatto fisico con quest'ultimo.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FONTANA GAETANO

(GUBBIO)

per avere, al 9° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto protestava veementemente e ripetutamente nei loro confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Assistente Arbitrale n. 1).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

(ALCIONE MILANO) (ASCOLI)

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

PENZO DARIO

(UNION CLODIENSE)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto abbandonava l'area tecnica, si avvicinava alla panchina avversaria e proferiva nei confronti del SIG. ZOTTI CARLO parole offensive venendo anche in contatto fisico con quest'ultimo.

Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

PAOLUCCI LORENZO

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento non corretto e irriguardoso, nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si avvicinava con fare minaccioso all'Arbitro, puntando il dito nella sua direzione, arrivando a pochi centimetri dal suo volto e proferendo all'indirizzo della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive e la riprovevolezza della condotta tenuta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TOZZUOLO ALESSANDRO

(GUBBIO)

per avere, all'8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DALMAZZI ALESSANDRO

(LUMEZZANE)

per avere, al 9° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, a seguito di un fallo fischiato da quest'ultimo, applaudiva platealmente e pronunciava una frase irrispettosa e offensiva nei suoi confronti per contestarne l'operato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

ESEMPIO STEFANO

(TURRIS)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FOSSATI MARCO EZIO (ALBINOLEFFE)
GECCHELE PIETRO (CALDIERO TERME)

ANGILERI ANTONY (MONOPOLI) VARAS MARCILLO JONNATHAN KEVIN (PADOVA)

GIANNOTTI PASQUALE (TRENTO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE SANTIS IVAN FRANCESCO (TARANTO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D UFFIZI SIMONE (ASCOLI) VARONE IVAN (ASCOLI)

VISENTIN SANTIAGO GUIDO (AUDACE CERIGNOLA)

DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
PRISCO ANTONIO (BENEVENTO)
PREZIOSO MARIO FRANCESCO (CAMPOBASSO)

VEZZONI FRANCO ORLANDO (FOGGIA)
NJAMBE MOUSSADJA (GIUGLIANO)
LAEZZA GIULIANO (L.R. VICENZA)
FRANZOLINI ANDREA (LEGNAGO SALUS)

LIGUORI MICHAEL (PADOVA)
VALZANIA LUCA (PESCARA)
DE MARINO DAVIDE (PRO VERCELLI)

LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)
PARIGI GIACOMO (RIMINI)
BLONDETT EDOARDO (SORRENTO)
D'AMICO FELICE (TEAM ALTAMURA)

GIORICO DANIELE (TORRES)
PAGANINI LUCA (VIS PESARO)
PUCCIARELLI MANUEL (VIS PESARO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PETRUCCI DAVIDE (ACR MESSINA)
INVERNIZZI ANDREA (ALCIONE MILANO)
STABILE GIACOMO (ALCIONE MILANO)
LUNGHI ALBERTO (ARZIGNANO V.)
GYABUAA MANU EMMANUEL (ATALANTA U23)
OBRIC RELJA (ATALANTA U23)

PARIGINI VITTORIO (AUDACE CERIGNOLA) VISCARDI ANGELO (BENEVENTO)

VISCARDI ANGELO
VIVIANI MATTIA
(BENEVENTO)
CELESIA CHRISTIAN
(CAMPOBASSO)
MATESE MATTIA
(CASERTANA)
ORLANDO FRANCESCO
(FOGGIA)

AFENA-GYAN FELIX OHENE (JUVENTUS NEXT GEN)

SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)

94/319

ILARI CARLO (LECCO) GASBARRO ANDREA (LUCCHESE) MALOTTI MANUELE (LUMEZZANE) MINOTTI GABRIELE (MILAN FUTURO) LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE) GERMINARIO GIANLUCA (PINETO) PITOU JONATHAN HUGO (PRO PATRIA) RIVIERA CORRADO (RENATE) DE FRANCESCO ALBERTO (SORRENTO) VITIELLO ANTONIO (SORRENTO) **GUARRACINO MARIANO** (TARANTO)

DE SANTIS EROS (TEAM ALTAMURA) (TEAM ALTAMURA) DIPINTO NICOLA

(TRENTO) **AUCELLI CHRISTIAN**

GATTI CHRISTIAN (VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MAZZOLO FRANCESCO (CALDIERO TERME) GALLO ANDREA (CROTONE) **VONA EDOARDO** (LATINA) ITALENG NGOCK JONATHAN (PONTEDERA) **VERDE FRANCESCO** (TARANTO) **BENEDETTI AMEDEO** (TRAPANI)

AMMONIZIONE (VII INFR)

FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA) DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (AZ PICERNO) CARRETTA MIRKO (CASERTANA) BALESTRERO DAVIDE (FERALPISALO') DI LIVIO LORENZO (LATINA) **FAZZI NICOLO** (LUCCHESE) PRETATO MATTIA (PONTEDERA) **ERRADI BILAL** (POTENZA) SPEDALIERI JONATHAN ANDREA (RENATE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BERTINI MARCO (ASCOLI) **ESPOSITO EMMANUELE** (AZ PICERNO) SILVA PERTINHES JONATHAN (CROTONE) **TORDINI MATTIA** (LECCO) **FUSI PIETRO** (PADOVA) PIEROZZI EDOARDO (PESCARA) **CLEMENTE GIANLUCA** (PRO VERCELLI) **AURILETTO SIMONE** (RENATE) **BUCHEL MARCEL** (SPAL)

AMMONIZIONE (III INFR)

GUSU MIHAI VASILICA (ALBINOLEFFE) 94/320

ALLEGRETTO ANDREA PETITO FRANCESCO PIO

BERRA FILIPPO

SIMONETTI PIER LUIGI MANCINI DAVIDE

LIBERA HERGHELIGIU DENIS

MAZZOCCO DAVIDE

ALBORGHETTI MATTIA

MAISTO FRANCESCO STRAMACCIONI DIEGO

ROSSI FAUSTO

STANGA LUCA

DIABY ABOUBAKAR

SELVINI ALESSANDRO MONACHELLO GAETANO

BARTESAGHI DAVIDE

STALMACH DARIUSZ PIOTR

FAEDO CARLO

AMORAN TOLUWANIMI PETE

NICOLI SIMONE

DURMUSH MERT MYUSLYUM

ANTONELLI NICOLO CASINI RICCARDO COCETTA NICCOLO MANZI CLAUDIO

MARCONI IVAN

(AZ PICERNO) (AZ PICERNO)

(BENEVENTO)

(BENEVENTO)

(CAMPOBASSO) (FERALPISALO')

(FOGGIA)

(GIANA ERMINIO)

(GUBBIO) (GUBBIO)

(L.R. VICÉNZA)

(LECCO)

(LEGNAGO SALUS)

(LUCCHESE) (LUMEZZANE) (MILAN FUTURO) (MILAN FUTURO)

(PADOVA) (PERUGIA) (PIANESE)

(SESTRI LEVANTE)

(TORRES) (TORRES) (TURRIS)

(VIRTUS ENTELLA) (VIRTUS ENTELLA)

AMMONIZIONE (II INFR)

IANNARILLI ANTONY

REDAN DAISHAWN ORPHEO

PIERNO ROBERTO SERRA ANTONELLO STRONATI RICCARDO PELLEGRINI JACOPO

CAMIGLIANO AGOSTINO

MONTIPO MARTIN MASALA MICHELE SIGNORINI ANDREA

CITI ALESSANDRO SCAGLIA FILIPPO

FURLAN JACOPO MICELI MIRKO GHEZZI ANDREA

CANGIANIELLO SIMONE SCALA SALVATORE PIO

ZAMMARINI ROBERTO CICERELLI EMANUELE PIO DE BOER KEES CORNELIS H

BRENTAN MICHAEL

(AVELLINO)

(AVELLINO) (CAMPOBASSO)

(CAMPOBASSO) (CROTONE)

(FERALPISALO')

(FOGGIA)

(GIANA ERMINIO)

(GIUGLIANO) (GUBBIO)

(JUVENTÚS NEXT GEN)

(JUVENTUS NEXT GEN) (LECCO)

(MONOPOLI) (RENATE) (SORRENTO)

(SORRENTO) (SPAL) (TERNANA) (TERNANA)

(TORRES)

AMMONIZIONE (I INFR)

SAMELE LUIGI (ALCIONE MILANO) SCHEFFER BRACCO MATEO MARTIN (ATALANTA U23)

CECOTTI TOMMASO (CARPI)
CORTESI MATTEO (CARPI)
GEGA ERTIJON (CATANIA)
LUNETTA GABRIEL ANTONIO (CATANIA)

LIVERANI LUCA (FERALPISALO')
MANGIAPOCO STEFANO (GIANA ERMINIO)
VALDESI ANDREA (GIUGLIANO)

GIL PUCHE JAVIER (JUVENTUS NEXT GEN)

ZUBEREK JAN (LECCO)

TRAORE CHAKA (MILAN FUTURO)

GANZ SIMONE ANDREA (NOVARA) SYLLA CHEIKH YOUSSOUP (PERUGIA) EGHAREVBA DESTINY EFOSA (RENATE) MALAGRIDA LORENZO (RIMINI) **BIDAOUI SOUFIANE** (SPAL) MELI GABRIEL MANUEL (TARANTO) PAPAZOV TOMISLAV IVANOV (TARANTO) SACCO FRANCESCO (TARANTO) DONATI FRANCESCO (TERNANA) MARTELLA BRUNO (TERNANA) SCOTTO LUIGI (TORRES) **BIFULCO ALFREDO** (TRAPANI) SPINI CRISTIAN (TRAPANI)

IL GIUDICE SPORTIVO Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 24 Dicembre 2024

IL PRESIDENTE Matteo Marani